

FLC TR

N. 1194/023
RUL. 25/6/13
CHIAV. 1222/013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

in persona del giudice dott. Luigi D'Alessandro

all'udienza del 6 giugno 2013, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

cx art. 429, 1° comma c.p.c. modificato dall'art. 53, comma 2 d.l.n. 112/2008,

conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 2517 del Ruolo

Affari di Lavoro dell'anno 2012, vertente

TRA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico regionale per il Lazio - Ufficio XI Ambito

Territoriale per la provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettrivamente domiciliato in Alatri, alla via Madonna della Sanità, n. 5, presso la direzione Didattica Secondo Circolo di Alatri, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. da funzionario all'uopo delegato

OPPONENTE

B

elettrivamente domiciliata in Frosinone, alla via Mastroianni, n. 301, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Villoni, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

OPPOSTA

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'opponente: "... accogliere il presente ricorso e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla signora [REDACTED] per i titoli di cui sopra. Si chiede altresì la sospensione del provvedimento impugnato per i motivi su indicati".

Per l'opposta: "... - previamente autorizzare la chiamata in giudizio dell'Istituto Alatri Secondo Circolo, C.F. 80010450601, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12 affinché partecipi allo stesso e svolga le sue difese. - in via principale nel merito rigettare la opposizione come del tutto infondata e pertanto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento di euro 17769,68, degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione di ogni voce di credito all'effettivo soddisfatto ed al pagamento delle spese di lite anche della presente fase, in favore dell'avvocato antistatario. - In via subordinata accertare e dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 22 DL 95 del 2012, laddove ha qualificato di interpretazione autentica la seguente previsione: "il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico." rispetto al dettato dell'art. 5 comma 5 del DLT 165/2001 che in parte qua si trascrive: "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti." Conseguentemente questo Ecc.mo tribunale adito vorrà: - trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale con ordinanza motivata

circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, - sospendere il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale. — in via ulteriormente subordinata, voglia condannare l'Istituto Alatri Secondo Circolo, C.F. 80010450601, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ex lege et contractu e comunque ai sensi dell'art. 36 Costituzione, alla ricorrente la complessiva somma di euro 17.769,68 con interessi e rivalutazione monetaria dal di della maturazione di ogni voce di credito all'effettivo soddisfatto. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite oltre spese generali, IVA e CPA da distrarre a favore dell'avvocato antistatalario.”

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato in data 3 agosto 2012, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 748/12 emesso da questo Tribunale in data 14.6.2012 su istanza di [REDACTED] con il quale era stato ingiunto all'amministrazione il pagamento della somma di €17.769,68# oltre intressi e spese in relazione ad un credito asseritamente maturato dalla [REDACTED] a titolo di indennità di funzioni superiori ex art. 69 del c.c.i.l. Scuola 1994/1997 in relazione all'esercizio di funzioni vicarie del reggente d'istituto (Il circolo didattico di Alatri) negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

A fondamento della propria opposizione, il Ministero deduceva che con note emanate in occasione della predisposizione dei Programmi Annuali 2011 e 2012 non era stata prevista, al di fuori del Fondo dell'Istituzione Scolastica, l'assegnazione al II circolo didattico di Alatri di apposite risorse finanziarie per l'erogazione delle indennità di funzioni superiori e che, comunque, l'art. 14, comma 22, del d.l. n. 95/2012, intervenendo con un'interpretazione autentica dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, stabilendo che la disposizione da ultimo citata doveva interpretarsi nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie.

Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra trascritte.

[REDAZIONE] costituitasi con memoria depositata l'8 maggio 2013, resisteva al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si espongono.

Il Ministero non contesta i fatti posti a fondamento della domanda monitoria proposta dalla [REDAZIONE] ovverosia l'attribuzione all'opposta, negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, di funzioni vicarie del dirigente scolastico reggente.

Sostiene tuttavia che la reclamata indennità ex art. 69 del c.c.n.l. Scuola 1994/1997 (confermata dai successivi contratti collettivi) non possa spettare alla [REDAZIONE] per i due motivi già esposti in narrativa.

I motivi di opposizione sono tuttavia privi di pregio giuridico.

Le note diramate dal Ministero in occasione della predisposizione dei Programmi annuali per gli esercizi 2011 e 2012 con le quali è stata esclusa l'assegnazione al II circolo didattico di Alatri di risorse finanziarie necessarie al pagamento dell'indennità di funzioni superiori non possono certo incidere sui diritti di credito dell'opposta siccome riconosciuti dalla contrattazione collettiva, non essendo certo consentito all'amministrazione sciogliersi dai propri vincoli contrattuali in forza di una propria unilaterale determinazione.

Irilevante è poi il riferimento all'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/01, che prende in considerazione le assegnazioni di mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti prevendo in tal caso anche la personale responsabilità del dirigente il quale ha disposto tale assegnazione se ha agito con dolo o colpa grave, essendo evidente che la norma in esame rileva soltanto nei rapporti interni tra l'amministrazione e il dirigente che ha disposto l'illegittima assegnazione ma non incide in modo alcuno sul diritto di credito del dipendente che abbia effettivamente esercitato le funzioni superiori affidatagli.

Inconferente è poi il riferimento all'art. 14, comma 22, del d.l. n. 95/2012 posto che l'interpretazione autentica in esso contenuta riguarda i casi di

semplice delega di compiti (che, si precisa, non possono costituire affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie) mentre nella specie la [REDACTED] lungi dall'aver ricevuto deleghe di specifici compiti, è stata istituzionalmente incaricata dell'esercizio di funzioni vicarie del dirigente reggente (cfr. doc. 2 fascicolo della fase monitoria).

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario, seguono la seconanza.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ricorso depositato il 3 agosto 2012, così provvede:

1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al pagamento, in favore dell'avv. Pierluigi Villoni, procuratore antistatario, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €1.600,00# per compenso professionale.

Frosinone, 6 giugno 2013

Il Giudice

Luigi D'Alessandro

Depositato in Cancelleria
oggi, 6.6.2013

IL CANCELLIERE